

Delibera Consiglio Comunale n. 27 del 26.07.2014.

OGGETTO: scioglimento convenzione di segreteria con i comuni di Torriglia, Bargagli e Gorreto ed approvazione nuova convenzione di segreteria con i soli comuni di Torriglia e Bargagli.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che:

- il Comune di Fascia è convenzionato per il servizio e le funzioni di segreteria comunale con i comuni di Torriglia, Gorreto e Bargagli e che tale convenzione scade in data 31.12.2014;
- la convenzione di segreteria comunale tra i Comuni di Uscio, Moconesi, Favale di Malvaro e Tribogna scadrà in data 30 c.m. e non è intenzione del Comune di Uscio di procedere al rinnovo della medesima e che nel corso dell'incontro tenutosi in data 4 u.s. presso la sede del Comune di Uscio, è stata raggiunta intesa al fine di convenzionare, al verificarsi dei presupposti, ovvero, nello specifico, successivamente alla scadenza innanzi indicata nonché all'avvenuto scioglimento consensuale della convenzione di Segreteria Comunale di cui è parte il Comune di Torriglia, il servizio di Segreteria Comunale tra il Comune di Uscio ed i comuni di Propata, Gorreto e Rondanina;

RITENUTO pertanto di sciogliere consensualmente la convenzione in essere con i comuni di Torriglia, Bargagli e Gorreto e di approvare una convenzione con i soli comuni di Torriglia e Bargagli;

VISTO l'allegato schema di convenzione disciplinante lo svolgimento delle funzioni dell'Ufficio di Segreteria Comunale, composto da n. 10 articoli, il quale prevede l'esercizio associato del servizio tra i Comuni di Torriglia, Bargagli e Fascia:

- per la durata di n. 5 (cinque) anni, decorrenti dalla data di presa di servizio del Segretario titolare;
- con capofila il Comune di Torriglia;
- fissando la misura della partecipazione degli Enti al 48% per i comuni di Torriglia e Bargagli ed al 4% per il comune di Fascia;

RITENUTO il predetto schema di convenzione, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, meritevole di approvazione, in quanto rispondente alle esigenze di questo Comune;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m. ed i.;

VISTO il D.P.R. 04.12.1997, n. 465 e s.m. ed i.;

VISTO il vigente C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, sulla proposta del presente atto, dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

1. CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. DISCIPLINARE le funzioni ed il servizio di Segreteria Comunale mediante convenzione con i Comuni di Torriglia e Bargagli, da stipularsi ad avvenuto scioglimento della convenzione da parte di tutti e quattro comuni aderenti;

3. APPROVARE, conseguentemente, lo schema di convenzione, composto da n. 10 articoli, che viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

4. DARE ATTO che la Convenzione avrà durata di anni 5 (cinque), decorrenti dalla data di presa di servizio del Segretario titolare;

5. DARE ATTO, altresì, che le funzioni di Comune capofila saranno svolte dal Comune di Torriglia;

6. DARE ATTO, infine, che la partecipazione degli Enti al servizio convenzionato sarà pari al 48% per i Comuni di Torriglia e Bargagli ed al 4% per il comune di Fascia;

7. TRASMETTERE copia della presente agli Enti interessati nonché alla Prefettura di Genova – Ufficio per la gestione dell'Albo dei segretari;

8. DICHIARARE, attesa l'urgenza di provvedere agli adempimenti consequenziali, con successiva unanime votazione, espressi nei modi e nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI E DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI TORRIGLIA, BARGAGLI E FASCIA.

Addì ... del mese di ... dell'anno DUEMILAQUATTORDICI, presso la sede del Comune di TORRIGLIA

T R A

Il Comune di TORRIGLIA, rappresentato dal Sindaco pro-tempore ... , nato a ... il ... , elettivamente domiciliato presso la Sede municipale del Comune stesso, in seguito denominato anche Comune "Capo convenzione", codice fiscale ... , in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. ... in data ... ;

E

Il Comune di BARGAGLI, rappresentato dal Sindaco pro-tempore ... , nato a ... il ... , elettivamente domiciliato presso la Sede municipale del Comune stesso, codice fiscale ... , in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. ... in data ... ;

E

Il Comune di FASCIA, rappresentato dal Sindaco pro-tempore ... , nato a ... il ... , elettivamente domiciliato presso la Sede municipale del Comune stesso, codice fiscale ... , in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. ... in data ... ;

PREMESSO

- Che l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e l'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione regionale dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, ora Prefettura - U.T.G. di Genova, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'Ufficio di Segreteria;
- Che i comuni di Torriglia, Bargagli e Fascia i quali sono ricompresi nella stessa Sezione regionale dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, ora Prefettura - U.T.G. di Genova, contano rispettivamente n. ... abitanti, n. ... abitanti e n. ... abitanti al 31.12.2013, ed intendono convenzionare i loro Uffici di Segreteria;

- Che la stipula della presente convenzione è stata autorizzata con deliberazione n. ... adottata dal Consiglio Comunale di Torriglia in data ... , con deliberazione n. ... adottata dal Consiglio Comunale di Bargagli in data ... e con deliberazione n. ... adottata dal Consiglio Comunale di Fascia in data ... , tutte esecutive ed allegate alla presente sotto le lett. A), B) e C);

Tanto premesso, le parti come sopra costituite

CONVENGONO E STIPULANO

Articolo 1. Premessa

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione, precisando che per “Agenzia” si intende la Sezione regionale dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, ora Prefettura - U.T.G. di Genova, di cui all'art. 102, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e al D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465.

Articolo 2. Oggetto

I Comuni di Torriglia, Bargagli e Fascia dichiarano di voler convenzionare, così come effettivamente fanno con la presente, a norma dell'art. 98, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, l'Ufficio di Segreteria dei rispettivi Enti, alle condizioni di seguito previste.

Articolo 3. Scopi

1. La convenzione consiste nel condurre in forma associata il relativo Ufficio e cioè nell'avvalersi, da parte dei Comuni convenzionati, dell'opera di un unico Segretario Comunale per l'espletamento delle funzioni che, per disposizione di legge, statuti, regolamenti e provvedimenti dei Sindaci ed altri equivalenti, sono attribuite al Segretario Comunale dai singoli Enti.
2. Le funzioni di Segretario Comunale sono stabilite dalla legge, dagli statuti e dai regolamenti degli Enti convenzionati.

Articolo 4. Durata

1. La durata della presente convenzione viene stabilita per un periodo di anni 5 (cinque), decorrenti dalla data di presa di servizio del Segretario titolare.
2. La convenzione può essere risolta:

- a) per recesso di uno dei Comuni convenzionati, da comunicare per iscritto ai Comuni controinteressati almeno tre mesi prima;
- b) in qualsiasi momento, previo accordo tra gli enti interessati.
3. Al momento dello scioglimento della convenzione ovvero per la naturale scadenza della stessa, il Segretario diverrà titolare della sede di Segreteria del Comune di Torriglia, quale capo convenzione.
4. Dei provvedimenti di costituzione e di scioglimento dovrà essere data immediata e tempestiva comunicazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2, ultimo periodo, del D.P.R. n. 465 del 04.12.1997, alla Sezione regionale dell'Agenzia, per l'adozione dei provvedimenti concernenti la posizione giuridica ed il trattamento economico che ne derivano.

Articolo 5. Sede

1. La sede del servizio di Segreteria è localizzata nel Comune Capo convenzione di Torriglia.
2. La fascia di appartenenza della Segreteria è determinata, ai sensi del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, nella classe III.
3. Il Segretario svolgerà il proprio servizio e le proprie funzioni con le modalità di seguito indicate:
 - Nel Comune di Torriglia n. 3 giorni alla settimana;
 - Nel Comune di Bargagli n.3 giorni alla settimana;
 - Nel Comune di Fascia un giorno al mese da sottrarre alternativamente al comune di Torriglia ed al comune di Bargagli;
4. Il Segretario Comunale, oltre al normale orario di lavoro di cui al comma 3, qualora richiesto, dovrà provvedere all'assistenza degli Organi collegiali.
5. I Sindaci dei Comuni interessati potranno di volta in volta convenire una diversa utilizzazione del servizio, senza incidere sulla entità degli oneri che vengono stabiliti con la presente convenzione.

Art. 6. Forme di consultazione

1. Per tutte le questioni inerenti alla posizione giuridica e funzionale del Segretario Comunale, il Sindaco del Comune di Torriglia, Capo convenzione, si impegna formalmente ad informare i Sindaci degli altri Comuni.
2. Le consultazioni per l'adozione di specifici provvedimenti inerenti al servizio si effettueranno con riunioni collegiali cui interverranno i Sindaci o loro delegati, previa richiesta di uno dei Sindaci.

3. Il Comune Capo convenzione si impegna a consentire agli altri Comuni la visione degli atti di gestione inerenti al servizio.
4. Il Sindaco del Comune di Torriglia, Capo convenzione, è competente alla nomina ed alla revoca del Segretario secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 7. Rapporti finanziari

1. I rapporti finanziari tra i Comuni convenzionati sono basati sull'equa ripartizione degli oneri con riferimento all'apporto temporale di cui ogni Ente usufruisce.
2. Il trattamento economico e le indennità spettanti al titolare della Segreteria vengono stabiliti dall'Agenzia, sulla base del contratto collettivo di lavoro, salvo gli emolumenti autorizzati dalle singole Amministrazioni comunali.
3. Il Comune di Torriglia imputerà fra gli oneri da ripartire anche i compensi per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza o impedimento del Segretario titolare.
4. Il riparto delle spese avverrà nel modo seguente:

▪ Comune di Torriglia	48%;
▪ Comune di Bargagli	48%;
▪ Comune di Fascia	4%;
5. Si stabilisce che ogni Comune iscriverà nel proprio bilancio la quota presunta di spesa che dovrà sostenere.
6. Il Comune di Torriglia provvederà al pagamento di tutti gli oneri diretti e riflessi inerenti al servizio e produrrà, con cadenza mensile, il rendiconto delle spese sostenute soggette a riparto.
7. I Comuni di Bargagli e Fascia verseranno a quello di Torriglia entro 15 giorni dal ricevimento del rendiconto mensile la quota di propria spettanza.
8. Le spese di viaggio effettivamente documentate, con cadenza annuale, sostenute dal Segretario Comunale per accedere da un Comune ad un altro, saranno a carico di ciascun Comune per la quota di riferimento.
9. I Comuni si impegnano, a seguito della stipula del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, previsto dall'ultimo periodo dell'art. 10, comma 3, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, a rivedere, se necessario, la presente convenzione.

Articolo 8. Obblighi e garanzie

1. I Comuni convenzionati con il presente atto si impegnano, in una corretta gestione del servizio di Segreteria, a mantenere rapporti di lealtà e di reciproca collaborazione per l'ottimizzazione della funzione del Segretario Comunale titolare della convenzione.

Articolo 9. Trasmissione all'Agenzia

1. La presente convenzione, unitamente alle deliberazioni dei Consigli Comunali di approvazione, verrà, a cura del Comune Capo convenzione, trasmessa alla Prefettura di Genova – ufficio per la gestione dell'albo dei segretari, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 10. Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

Il Sindaco del
Comune di TORRIGLIA

Il Sindaco del
Comune di BARGAGLI

Il Sindaco del
Comune di FASCIA